



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SECRETARIATO GENERALE

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n.349, “*Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTA** la Legge 23 marzo 2001, n.93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e, in particolare, l’art.17, comma 3;

**VISTO** l’articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l’art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l’Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, in particolare, l’articolo 3 comma 1, lett. h;

**VISTO** il “*Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art.13 della Legge n.349/1986;

**VISTO** l’art. 2, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Segretario generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell’individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

**CONSIDERATO** che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

**VISTO** il Decreto direttoriale n.75 datato 8 luglio 2019 di incarico dirigenziale di seconda fascia all’Avv. Pietro Cucumile, regolarmente registrato alla Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 Reg.n. 1-2724;

**VISTO** il Decreto direttoriale n.66 datato 12 giugno 2019, concernente l’incarico ad interim dirigenziale di seconda fascia di direttore della Divisione II del Segretariato generale conferito all’Avv. Pietro Cucumile, regolarmente registrato alla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019, Reg. n. 1- 2659;

**VISTO** il Decreto del Segretario generale prot.35/SG del 20 marzo 2019 con il quale l’Avv. Pietro Cucumile, è stato individuato per l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale;

**VISTA** l’istanza, corredata di documentazione, presentata dall’Associazione denominata “*A.N.A.B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica*”, datata 25 settembre 2017 ed acquisita al prot.2820/SG del 12 ottobre 2017, tesa ad ottenere l’individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della Legge n.349/86;

**VISTA** la nota del 24 aprile 2018 prot.1683/SG con la quale il Segretariato generale del Ministero ha richiesto all’Associazione documentazione integrativa relativamente a criticità riscontrate in ordine ai requisiti sia di un ordinamento interno democratico;

**VISTA** la nota acquisita al prot.2605/SG del 27 giugno 2018, con la quale l’Associazione ha chiesto una proroga dei tempi indicati per ottemperare agli adempimenti richiesti;

**VISTA** la nota di cui prot. 2855/SG del 16 luglio 2018 con la quale il Segretariato generale ha concesso tale proroga;

**VISTA** la nota acquisita al prot. 699/SG del 11 febbraio 2019 con la quale l’Associazione ha provveduto a fornire la documentazione richiesta;

**VISTA** la nota prot.3150/SG del 20 giugno 2019 con la quale il Segretariato generale ha comunicato all’Associazione, ai sensi dell’art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’individuazione di cui al citato art. 13, dando facoltà all’Associazione di presentare documentazione esplicativa, non risultando di fatto superate le criticità riferite al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico;

**TENUTO CONTO** che l'Associazione "*A.N.A.B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica*", con nota acquisita al prot.3397/SG del 1 luglio 2019, ha chiesto il ritiro della citata istanza datata 25 settembre 2017;

**RAVVISATA**, pertanto, la manifesta volontà dell'Associazione istante a non voler procedere con l'*iter* amministrativo teso ad ottenere l'individuazione ai sensi della citata normativa;

### **D I S P O N E**

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

### **D E C R E T A**

**l'archiviazione** dell'istanza datata 25 settembre 2017 volta al riconoscimento previsto dall'art.13 della Legge n.349/86, presentata dall'Associazione denominata "*A.N.A.B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica*", C.F. 02392730160, con sede legale in Via Cipro n.30, 25124 Brescia, per il ritiro dell'istanza di parte manifestato con prot.3397/SG del 1 luglio 2019.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Vicario del Segretario Generale  
Avv. Pietro Cucumile (Ph.D.)

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*